




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



*Note agli articoli stralciati dal ddl 1030/A e trasmessi
dalla Presidenza alla VI Commissione il 13/01/2026*

Documento n. 6 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 5 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 19 gennaio 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla
segreteria dei Servizi: tel. 091 705 4746 -
mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it
tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA.....	5
Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di legge.....	6
Articolo 1.....	7
<i>Disciplina delle aree di sosta annesse alle strutture ospedaliere regionali.....</i>	<i>7</i>
Articolo 2	7
<i>Istituzione della “Banca regionale dei tessuti”</i>	<i>7</i>
Articolo 3.....	8
<i>Norme per la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP</i>	<i>8</i>
Articolo 4	8
<i>Istituzione del fondo “Vita autonoma tutelata”</i>	<i>8</i>
Articolo 5.....	9
<i>Composizione del consiglio di amministrazione dell’IPAB “Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni” di Catania</i>	<i>9</i>
Articolo 6	10
<i>Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 in materia di contributo IPAB Residence “Salvatore Bellia – San Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore”</i>	<i>10</i>
Articolo 7.....	11
<i>Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.....</i>	<i>11</i>
Articolo 8.....	12
<i>Modifiche al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 in materia di centri regionali per l’endometriosi</i>	<i>12</i>

Articolo 9.....	12
-----------------	----

<i>Modifiche al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di prestazioni sanitarie per soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico.....</i>	<i>12</i>
--	-----------

SCHEDA INFORMATIVA

Numero	1030/A Stralcio VI Comm
Titolo	Norme in materia di sanità e politiche socio-assistenziali
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Sanità e Politiche socio assistenziali
Numero di articoli	9
Commissione competente	VI
Commissione per il parere	

Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di legge

Il disegno di legge reca disposizioni normative sia di natura ordinamentale, prive di nuovi o maggiori oneri e, pertanto, senza effetti finanziari, sia disposizioni che, indipendentemente dalla loro qualificazione ordinamentale, presentano profili di onerosità.

Nel testo proposto, solo gli articoli 2 e 4 – concernente rispettivamente le autorizzazioni di spesa sulla “Banca regionale dei tessuti” e sull’ Istituzione del fondo "Vita autonoma tutelata", hanno una esplicita quantificazioni degli oneri, per un importo, per l’esercizio finanziario del triennio 2026, pari ad euro 3.300.000, mentre l’esercizio finanziario 2027 e 2028 pari a 3.000.000.

Tab. 1 Interventi quantificati nel disegno di legge 1030/A stralcio I

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	3.300.000	3.000.000	3.000.000	9.300.000

Tuttavia, si rileva che diversi articoli del testo in esame, pur in assenza di oneri espressamente quantificati, presentano profili di criticità sotto il profilo finanziario per cui sono necessari chiarimenti da parte del Governo, anche per il tramite di una relazione tecnica, nonché un approfondimento nel corso dell’esame parlamentare.

Si osserva, inoltre, che le disposizioni, nell’attuale formulazione, non recano una copertura finanziaria. Ne consegue la necessità di procedere all’individuazione delle risorse, non solo ai fini della quantificazione e dell’autorizzazione dell’intervento, ma anche per la copertura dei relativi oneri, nel rispetto delle regole di contabilità pubblica e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche mediante apposita relazione tecnica idonea a dimostrarne la sostenibilità finanziaria.

Inoltre, considerato il carattere eterogeneo degli interventi, sarebbe opportuno che il provvedimento recasse una norma finanziaria conclusiva e delle correlate tabelle recanti i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esso contenute, con l’indicazione, tra l’altro, delle missioni e dei programmi di spesa, dei capitoli, degli assessorati competenti, nonché delle conseguenti variazioni di bilancio e

delle risultanti.

A seguire, si analizzano i profili finanziari, oltre che di merito, delle disposizioni in esame.

Articolo 1

Disciplina delle aree di sosta annesse alle strutture ospedaliere regionali

La norma introduce un regime di calmierazione delle tariffe per i parcheggi situati nelle aree di pertinenza delle strutture sanitarie regionali al fine di garantire un accesso economicamente sostenibile ai servizi sanitari.

Il comma 1 autorizza gli enti titolari di tali aree a fissare un costo per l'utenza non superiore a 0,80 euro per ora (o frazione di ora) e comunque non superiore a 5,00 euro per l'intera giornata.

Il comma 2 disciplina l'accesso dei taxi nelle aree interne agli ospedali aperte all'uso pubblico.

Il comma 3 stabilisce che le nuove tariffe e le modalità di accesso si applichino solo a partire dal rinnovo dei contratti successivi all'entrata in vigore della legge.

Criticità: Si segnalano generali criticità sotto il profilo del *drafting* normativo. Si osserva, inoltre, che la norma non pare avere carattere prescrittivo.

Articolo 2

Istituzione della “Banca regionale dei tessuti”

La disposizione istituisce la Banca Regionale dei Tessuti della Sicilia, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania ai sensi dell'articolo 10 della legge 1 aprile 1999, n. 91.

A tal fine, viene autorizzata una spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 per adeguamento locali e acquisto attrezzature.

Criticità: sul punto rileva la necessità di verificare l'adeguatezza dello

stanziamento previsto rispetto alle finalità perseguite dalla disposizione, in relazione all'ampiezza delle attività da svolgere e alle modalità di attuazione delle stesse. A tal fine, appare indispensabile acquisire una relazione tecnica da parte del competente Dipartimento, quale strumento essenziale per verificare la quantificazione delle risorse, la loro congruità rispetto agli obiettivi dell'intervento e l'eventuale insorgenza di oneri ulteriori, anche a regime, non esplicitamente considerati dal testo normativo

Articolo 3

Norme per la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle ASP

La disposizione introduce misure per valorizzare gli immobili non strategici delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP).

Consente il trasferimento di immobili di proprietà delle ASP che **non sono utilizzati né destinati a pubblici servizi da almeno dieci anni**. Tali immobili possono essere trasferiti **a titolo oneroso** ai Comuni che ne facciano richiesta. Si prevede che il corrispettivo sarà determinato dal Dipartimento regionale tecnico. La finalità dichiarata dalla norma è garantire la fruibilità, la valorizzazione, la eventuale riconversione e l'utilizzo dei beni a beneficio delle comunità locali.

Articolo 4

Istituzione del fondo "Vita autonoma tutelata"

Il comma 1 istituisce, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il Fondo "Vita autonoma tutelata", destinato a sostenere l'assistenza alle persone con disturbi dello spettro autistico prive del sostegno familiare.

Al comma 2 vengono individuate le finalità del Fondo, il quale deve garantire una prospettiva di vita autogestita in contesti abitativi di tipo familiare, mediante l'impiego di personale qualificato a supporto del soggetto fragile quando viene meno la cura genitoriale.

Il comma 3 autorizza l'erogazione di contributi agli Enti del Terzo Settore (ETS)

per la realizzazione sperimentale dei primi tre centri residenziali socioassistenziali, localizzati a Palermo, Catania e Ragusa.

Il comma 4 quantifica la dotazione finanziaria in 3 milioni di euro annui per ciascun esercizio del triennio 2026-2028 (Missione 12, Programma 2).

Il comma 5, infine, rinvia a un successivo decreto assessoriale la definizione delle procedure attuative.

Criticità: al riguardo, si rileva la necessità di verificare la congruità della quantificazione degli oneri autorizzati rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi dichiarati dalla norma, con particolare riferimento ai costi di avvio e di funzionamento delle strutture, al fabbisogno di personale specializzato, nonché alla durata e all'intensità degli interventi assistenziali previsti.

A tal fine, appare indispensabile acquisire una relazione tecnica da parte del competente Assessorato, quale strumento essenziale per illustrare i criteri utilizzati nella determinazione della dotazione finanziaria del Fondo, la sostenibilità degli interventi nel triennio di riferimento e l'eventuale insorgenza di oneri ulteriori o a regime non esplicitamente considerati dalla disposizione, anche in relazione agli atti attuativi demandati al decreto assessoriale di cui al comma 5.

Articolo 5

Composizione del consiglio di amministrazione dell'IPAB "Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni" di Catania

La norma interviene sulla composizione del CdA dell'IPAB "Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni" di Catania.

Il comma 1 dispone l'integrazione del Consiglio di amministrazione dell'IPAB con un componente designato dall'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ai sensi della disciplina nazionale sulla tutela dei non vedenti (D.Lgs. C.P.S. n. 1047/1947), che prevede la rappresentanza dell'Unione all'interno degli enti che si occupano di assistenza ai privi della vista.

Al comma 2 è definita la procedura per l'adeguamento statutario.

Criticità: la disposizione presenta carenze sotto il profilo del *drafting* normativo

Articolo 6

Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 in materia di contributo IPAB Residence "Salvatore Bellia – San Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore"

La norma interviene sull'articolo 25 delle ultime variazioni di bilancio, il quale assegna risorse all'IPAB Residence "Salvatore Bellia – San Luigi Gonzaga – Costanzo Cutore" per il risanamento finanziario.

In particolare, la lett. a) amplia l'oggetto della sanatoria finanziaria, permettendo di utilizzare il contributo regionale per coprire non solo i debiti verso l'Erario (Agenzia delle Entrate), ma anche le posizioni debitorie maturate verso terzi creditori.

La lett. b), invece, elimina la parola "massima" riferita alla quantificazione della spesa, trasformando lo stanziamento da un tetto limite variabile a un importo fisso e certo.

Criticità: le modifiche appaiono idonee a incidere sui profili finanziari della disposizione, in quanto elimina il carattere di tetto massimo della spesa, con potenziali riflessi sugli equilibri di bilancio, rendendo necessario un approfondimento in ordine alla congruità dell'importo autorizzato e alla sua sostenibilità.

Inoltre, ampliando in maniera **indeterminata** la platea dei destinatari dei contributi regionali in parola, presenta **profili di onerosità non quantificati**.

Alla luce delle modifiche introdotte, si rileva pertanto l'esigenza di acquisire una relazione tecnica che consenta di verificare la corretta quantificazione degli oneri, la loro coerenza con le finalità di risanamento finanziario perseguite dalla norma e l'assenza di effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già autorizzati a legislazione vigente.

Articolo 7

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di tutela degli animali e la prevenzione del randagismo

La disposizione reca modifiche alla legge regionale n. 15 del 2022 *Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo*.

In particolare:

- La lett. a) interviene sull'articolo 3, lettera e) abbassando la soglia da uno ogni 500.000 abitanti a uno ogni 400.000 abitanti per la programmazione dei **rifugi sanitari pubblici**;
- la lett. b) **abroga** il comma 5 dell'art. 10 della legge citata il quale attualmente prevede il **contributo di solidarietà di 10 euro** per ogni operazione di identificazione o di registrazione presso l'anagrafe canina a carico dei medici veterinari liberi professionisti;
- la lett. c) **abroga** l'articolo 11 sopprimendo, così, la **banca dati regionale del DNA canino**.

Criticità: la norma presenta profili di onerosità in quanto **determina una riduzione di una voce di entrata del bilancio regionale**. In particolare, il contributo di solidarietà posto a carico dei veterinari risulta attualmente destinato a finanziare non solo i costi fissi della banca dati regionale del DNA, la cui abrogazione è prevista dalla disposizione, ma anche quelli connessi alle attribuzioni assegnate ai comuni e alle Aziende sanitarie provinciali dalla medesima legge. L'eliminazione di tale entrata comporta, pertanto, il venir meno della copertura finanziaria degli oneri correlati alle suddette funzioni.

Al riguardo, si evidenzia la necessità di procedere alla puntuale quantificazione degli oneri che continuerebbero a gravare sul bilancio regionale a seguito delle suddette entrate, nonché di individuare le modalità di copertura delle funzioni residue attribuite agli enti coinvolti. A tal fine, appare indispensabile acquisire una relazione tecnica che consenta di valutare l'impatto finanziario complessivo della disposizione, anche con riferimento agli effetti indiretti sui bilanci degli enti locali e delle ASP, nonché di verificarne la coerenza con i principi di equilibrio e copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione e alla legge n. 196 del 2009.

Articolo 8

Modifiche al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 27 in materia di centri regionali per l'endometriosi

La disposizione ridefinisce la mappa dei Centri di riferimento regionale per la diagnosi e la cura dell'endometriosi in Sicilia.

Modificando la legge istitutiva (L.R. 27/2019), il primo comma individua tre strutture ospedaliere (Palermo, Catania ed Enna), e specifica che il funzionamento deve essere garantito senza oneri aggiuntivi per la Regione, attingendo ai bilanci delle singole Aziende Sanitarie.

Il secondo comma prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Criticità Si evidenziano dubbi in merito alla dichiarata non onerosità della disposizione, in quanto, la clausola di invarianza finanziaria, affinché non si configuri come mera formula di stile, è necessario che venga dettagliatamente verificata e documentata mediante apposita relazione tecnica redatta dai competenti Dipartimenti regionali. Pertanto, si osserva la necessità di acquisire una relazione tecnica la quale dovrà attestare in modo puntuale l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 9

Modifiche al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di prestazioni sanitarie per soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico

La norma modifica il comma 3 dell'articolo 19 della L.R. n. 3/2024, sostituendo le parole “per il triennio 2024-2026” con “a decorrere dall'esercizio finanziario 2026”. Tale modifica trasforma l'incremento fino al 50 per cento delle prestazioni sanitarie erogate dai centri diurni accreditati e contrattualizzati per l'autismo da intervento triennale in misura a regime a partire dall'esercizio 2026.

Criticità: la disposizione continua a richiedere l'utilizzo delle somme vincolate dei bilanci di esercizio e degli accantonamenti pregressi, come previsto originariamente dalla legge. In questo contesto, permane la necessità di verificare l'adeguatezza delle risorse disponibili a coprire l'incremento delle prestazioni, anche considerando che l'impegno

diventa continuativo a partire dal 2026. A tal fine, appare indispensabile acquisire una relazione tecnica aggiornata dai competenti Dipartimenti regionali, che consenta di quantificare puntualmente gli oneri derivanti dalla misura a regime, valutare la coerenza delle risorse disponibili rispetto agli obiettivi della disposizione, accertare l'assenza di effetti finanziari ulteriori a carico del bilancio regionale o delle ASP.